GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV | **Roma — Venerdì, 19 ottobre 1923** | **Numero 246**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Si rende noto a tutti gli abbonati ed uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo, che si è oggi ultimata la spedizione del V volume della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1922.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al R. ufficio della Raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia 52, Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, trascorso detto termine, essi non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. 2067.
Modificazioni al R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, riguardante il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa » . . . . Pag. 6438

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2068.
Modificazioni e aggiunte all'ordinamento dei corpi militari della R. marina . . . . Pag. 6439

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2071.
Modificazioni nel ruolo organico degli ufficiali del corpo Reale equipaggi . . . . Pag. 6441

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2069.
Trattamento economico degli insegnanti della R. accademia navale . . . . Pag. 6441

REGIO DECRETO 2 settembre 1923, n. 2084.
Emissione di speciali francobolli commemorativi del cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni . . Pag. 6442

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2105.
Modificazioni al regolamento sul personale salariato delle manifatture tabacchi e magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri, approvato con R. decreto 19 febbraio 1922, n. 243, ed al regolamento per i servizi ed il funzionamento della R. zecca di Roma e dell'Officina carte valori di Torino, approvato con R. decreto 17 aprile 1921, n. 796 . . . . Pag. 6443

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2124.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo . . Pag. 6445

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2126.
Modificazioni al regolamento per i facchini di dogana. Pag. 6449

REGIO DECRETO 23 settembre 1923, n. 2130.
Norme per il personale ispettivo del Commissariato dell'emigrazione . . . . Pag. 6450

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2137.
Soppressione della Commissione per l'equo trattamento al personale telefonico dipendente dall'industria privata. Pag. 6450

REGIO DECRETO-LEGGE 2 settembre 1923, n. 2142.
Ripartizione della spesa per lo spostamento delle linee telegrafiche e telefoniche in dipendenza della elettrificazione di linee ferroviarie . . . . Pag. 6451

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1923, n. 2146.
Speciale indennità da corrispondersi agli ufficiali ed agli impiegati civili equiparati che prestano servizio permanente presso i comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Pag. 6451

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 2145.
Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per soccorsi ai danneggiati dal terremoto giapponese . . . Pag. 6451

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2152.
Ruolo dei segretari e vice segretari di pubblica sicurezza. Pag. 6451

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 2158.
Proroga della facoltà di emissione dei biglietti di banca e del loro corso legale e provvedimenti riguardanti gli istituti di emissione . . . . Pag. 6452

REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. 2075.
Autorizzazione alla Associazione zoofila lombarda di accettare il legato del signor Ettore Villa . . . . . . Pag. 6453

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2079.
Modificazioni allo statuto del Liceo musicale Rossini, di Pesaro . . . . Pag. 6453

REGIO DECRETO 3 settembre 1923, n. 2086.
Soppressione del Regio consolato di Villacco ed istituzione di un Regio consolato a Klagenfurt, con giurisdizione in Carinzia . . . . Pag. 6453

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 agosto 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Canale d'Isonzo (Udine) . . . . Pag. 6453

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 39 . . . . Pag. 6454

BANDI DI CONCORSO

Ministero per l'industria e il commercio: Concorso per incaricato di lingua spagnola presso il Regio istituto superiore di studi commerciali di Genova . . . . Pag. 6456

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. 2067.
Modificazioni al R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, riguardante il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, e quello n. 562 in data 5 ottobre 1906, riguardanti l'istituzione ed il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa »;

Visto i Nostri decreti 21 novembre 1912, n. 1352, e 6 settembre 1913, n. 1144, riguardanti l'istituzione delle medaglie coi motti « Guerra italo-turca » e « Libia »;

Ritenuto necessario apportare alcune modificazioni al decreto riguardante il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa » nella considerazione che, dopo l'occupazione della Somalia, ove non si sono avute campagne di guerra, le disposizioni circa il conferimento della medaglia suddetta non rispondano più esattamente allo scopo, e che, in seguito alla successiva occupazione d'altre colonie nell'Africa Settentrionale, il personale militare dell'Eritrea e della Somalia è comandato in periodico servizio in Libia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, modificato dal Regio decreto 5 ottobre 1906, n. 562, sono apportate le seguenti varianti:

I.

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — E' istituita una medaglia a ricordo delle campagne e del servizio prestato nelle colonie italiane dell'Africa Orientale e nelle relative zone d'influenza ».

II.

Il primo comma e le lettere *a*), *b*) ed *f*) dell'art. 5 sono sostituiti coi seguenti:

« Saranno autorizzati a fregiarsi di detta medaglia i militari dell'Esercito e dell'Armata, il personale civile addettovi, il personale civile di ruolo addetto ai servizi civili dipendenti dai Governi purchè comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) aver ottenuto il riconoscimento di una o più campagne di guerra nelle Colonie dell'Africa Orientale, oppure aver prestato servizio per un tempo continuato di due anni nelle Colonie suddette, ivi compreso, pel personale della R. marina, il servizio prestato a bordo delle Regie navi stazionarie o a terra, o nei sultanati protetti della Somalia, oppure oltre il confine delle Colonie stesse, partecipando, in quest'ultimo caso, ad esplorazioni, ricognizioni o spedizioni militari, alla dipendenza del rispettivo Governo coloniale.

Qualora il servizio in Eritrea ed in Somalia dei militari italiani dei Regi corpi di truppe delle due Colonie, e di quelli imbarcati su Regie navi colà stazionarie, venisse interrotto per prestare servizio con unità navali, o con reparti di dette Colonie, in altre località dell'Africa, fuori delle medesime, i due anni di cui sopra potranno essere raggiunti in due o più periodi, purchè non abbia avuto luogo il definitivo rimpatrio tra un periodo e l'altro.

I militari che rimpatrino definitivamente dopo due anni di continuato servizio nelle Colonie italiane dell'Africa, potranno essere autorizzati a fregiarsi della medaglia purchè del citato periodo di due anni abbiano trascorso, almeno, un anno in Eritrea od in Somalia;

b) avere esercitato nelle Colonie predette la carica di:
governatore;
segretario generale;
comandante delle truppe;
comandante superiore navale;

f) avere preso parte, onorevolmente, ad uno dei seguenti fatti d'arme o ad altri che, con decreto Reale, potessero essere designati in seguito, che non danno diritto al riconoscimento di campagne di guerra:

1. In Eritrea:
Sahati, 25 gennaio 1887;
Dogali, 26 gennaio 1887;
Saganeiti, 5 agosto 1888;
Agordat 1°, 1-27 giugno 1890;
Halat, 22 febbraio 1891;
Serobeiti, 16 giugno 1892;
Agordat 2°, 11-21 dicembre 1893;
Cassala, 17 luglio 1894;
Halai, 19 dicembre 1894;
Coatit, 13 e 14 gennaio 1895.

2. In Somalia:
Lafolè, 25 novembre 1896;
Gelib, 26-27 agosto 1905;
Danane, 9 e 10 febbraio 1907;
Bagallei, 15 dicembre 1907;
Dongab, 2 marzo 1908;
Mellet, 11 e 12 luglio 1908;
Ararè, 24 settembre 1908;
Bullalò, 23 settembre 1908;
Buloburti, 27 marzo 1916.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma della lettera *a*) del precedente articolo, relative al periodo di due anni, riguardante i militari italiani dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, inviati in Libia, ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1912.

Art. 3.

L'art. 6 è sostituito col seguente:

« Art. 6. — I militari indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, delle bande assoldate e di altre formazioni irregolari potranno ottenere di fregiarsi della medaglia soltanto ove si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *d*) ed *f*) del precedente art. 5 ».

Art. 4.

Le parole: « in un territorio che trovisi nella nostra zona d'influenza in Africa » di cui all'art. 8, sono sostituite colle seguenti:

« nel territorio delle Colonie italiane dell'Africa Orientale o negli altri territori specificati alla lettera *a*) dell'art. 5 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — A. DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 67. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2068.
Modificazioni e aggiunte all'ordinamento dei corpi militari della R. marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, e sue successive modificazioni sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e sue successive modificazioni, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina;

Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 592;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Sentito il Commissariato per la marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è abrogato sostituito dal seguente:

Sono corpi militari della R. marina:

A) Per gli ufficiali:

a) il corpo dello Stato maggiore generale, il quale comprende gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti;

b) il corpo del Genio navale;

c) il corpo Sanitario militare marittimo, il quale comprende gli ufficiali medici e gli ufficiali chimici farmacisti;

d) il corpo di Commissariato militare marittimo;

e) il corpo delle Capitanerie di porto;

f) il corpo degli ufficiali del corpo R. equipaggi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, assistenti del Genio navale, operai, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti.

B) Per i sottufficiali, graduati e comuni:

il corpo R. equipaggi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, assistenti del Genio navale, operai, semaforisti infermieri, furieri, musicanti, trombettieri. Nella categoria fuochisti non esiste grado di sottufficiale, salvo il disposto dell'art. 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647.

Art. 2.

Alla legge 29 giugno 1913, n. 797, è aggiunto il seguente art. 8 *bis*:

Gli incarichi devoluti agli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto sono quelli deteminati dal Codice per la marina mercantile e da altre leggi in vigore.

Art. 3.

Dopo l'art. 16 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è inserito il seguente art. 16 *bis*:

Gli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto sono reclutati:

A) Per mezzo di pubblico concorso per esami;

B) Fra gli allievi della R. accademia navale, a norma del successivo art. 16 *ter*;

C) Fra i tenenti di vascello in S. A. P., a norma dell'articolo 3 del testo unico del Codice per la marina mercantile e dell'art. 9 del presente decreto.

Il concorso per esami ha luogo:

a) fra i patentati capitani di lungo corso, che non abbiano superato il 30° anno di età, e fra i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici (nuovo ordinamento) che, oltre al non avere superato i 28 anni di età, abbiano prestato servizio per non meno di un anno come ufficiali di vascello di complemento e contino almeno 2 anni di navigazione su navi della marina militare e mercantile;

b) fra i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio e di istituti equiparati, o laureati in giurisprudenza, che non abbiano superato il 28° anno di età.

E' in facoltà del Ministero di limitare volta per volta il concorso ad una delle due categorie *a*) e *b*), oppure di estenderlo ad entrambe le categorie. In questo secondo caso si indicherà nel bando di concorso il numero dei posti riservato a ciascuna delle categorie *a*) e *b*) e si formeranno due graduatorie distinte per le due categorie: le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle due categorie secondo l'ordine della puntuazione riportata negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato, salvo la facoltà al Ministero, qualora il numero dei vincitori di una delle categorie risulti inferiore al numero di posti ad essa assegnato, di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria.

I prescelti sono nominati sottotenenti di porto e seguono un corso d'istruzione teorico-pratico ed un tirocinio pratico della durata complessiva di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso, previo accertamento della idoneità da parte della Commissione ordinaria di avanzamento.

A parità di punti, saranno titoli di preferenza nella graduatoria:

1° L'aver conseguito medaglia al valore militare;

2° L'aver prestato servizio militare non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-918, nelle destinazioni previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 1462 del 27 ottobre 1922 e successive modificazioni.

Pei concorrenti di cui al n. 2 i limiti di età per l'ammissione all'esame di concorso, sono aumentati del tempo corrispondente a quello trascorso nelle destinazioni di servizio militare di cui sopra.

Art. 4.

Dopo l'art. 16 *bis* della legge 29 giugno 1913, n. 797, è inserito il seguente art. 16 *ter*:

Fino a concorrenza di un quarto dei posti disponibili ogni anno nel ruolo organico degli ufficiali subalterni di porto, possono essere nominati sottotenenti di porto:

1° Gli allievi della R. accademia navale che, pure avendo superato gli esami finali dell'ultima classe, non abbiano conseguito la nomina a guardiamarina o a sottotenente macchinista per mancanza della speciale idoneità fisica richiesta per il corpo dello Stato maggiore generale, purchè posseggano quella voluta per il corpo delle Capitanerie di porto, o tale nomina non abbiano conseguito per deficienza di attitudini pro-

fessionali, purchè questa non derivi da difetto delle qualità di animo e di carattere indispensabili alla vita militare.

2° Gli allievi dell'ultima classe della R. accademia navale, che siano stati riprovati negli esami finali nelle sole materie tecnico-militari inerenti alle speciali attribuzioni di guardiamarina o di sottotenente macchinista.

Le frazioni uguali o superiori a 1/2 sono computate per intero.

La nomina a sottotenente di porto nei casi previsti dal presente articolo è subordinata alla condizione che gli aspiranti superino un apposito esame di idoneità sulle materie tecnico-professionali inerenti alle speciali attribuzioni degli ufficiali di porto, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro della marina.

Il Ministro della marina emanerà apposite norme speciali per le nomine di cui al n. 2.

Art. 5.

La nomina ad ufficiale delle Capitanerie di porto è subordinata al possesso delle condizioni stabilite dall'art. 12 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi militari della R. marina, ed al vincolo dell'arruolamento volontario nel corpo R. equipaggi con ferma di quattro anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 6.

Alla tabella A, annessa alla legge 29 giugno 1913, n. 797, è aggiunto, con la corrispondenza e le denominazioni dei gradi risultanti dalle relative disposizioni organiche, il corpo degli ufficiali delle Capitanerie di porto.

Art. 7.

Per l'avanzamento degli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto e per la loro esclusione definitiva dall'avanzamento si applicano le norme vigenti per gli ufficiali del corpo di Commissariato militare marittimo, salve le modificazioni risultanti dal presente decreto.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nell'art. 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e quelle ad esse correlative non si applicano agli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 9.

A coprire la quarta parte dei posti vacanti nel grado di capitano di porto, riservata agli ufficiali di vascello a termine dell'art. 3 del testo unico del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, serie 2ª, possono aspirare soltanto i tenenti di vascello in servizio attivo permanente.

Il trasferimento di questi ufficiali nel corpo delle Capitanerie di porto avrà luogo su loro domanda e previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento.

Ad essi sarà assegnato nel ruolo dei capitani di porto il posto corrispondente alla loro data di anzianità nel grado di tenente di vascello.

Art. 10.

Salva la disposizione transitoria di cui all'art. 13, l'avanzamento al grado di capitano di porto ha luogo per concorso, con le norme stabilite per l'avanzamento al grado di maggiore di Commissariato militare marittimo, e secondo speciale programma di esame, da stabilirsi con decreto Reale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli effetti della riprovazione negli esami o della rinuncia sono regolati dalle norme stabilite per il concorso al grado di maggiore commissario, e ciò tanto se l'esame sia stato sostenuto nel grado di tenente, quanto se sia stato sostenuto nel grado di capitano a norma del successivo art. 14.

Salve le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, l'avanzamento al grado di maggiore di porto ha luogo esclusivamente a scelta.

Art. 11.

Per conseguire l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello o colonnello di porto la permanenza nei gradi precedenti deve comprendere almeno:

a) due anni nel grado di capitano, passati al comando di circondari marittimi o quale ufficiale in 2° nelle Capitanerie di porto o nei circondari marittimi autorizzati alla tenuta delle matricole delle navi e della gente di mare;

b) due anni nel grado di maggiore passati al comando di Capitanerie di porto o di circondari marittimi autorizzati a tenere le matricole delle navi e della gente di mare, o in qualità di comandante in 2° nelle sedi compartimentali marittime;

c) due anni nel grado di tenente colonnello passati al comando di compartimenti marittimi, oppure in qualità di comandante in 2°.

Il servizio prestato dagli ufficiali delle Capitanerie di porto, quali comandati presso l'Amministrazione centrale della marina è, fino alla concorrenza di un anno, utile agli effetti del presente articolo.

Art. 12.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

I capitani di porto e i tenenti di porto ammessi nel corpo in data rispettivamente anteriore al 19 marzo 1908 e 13 luglio 1919 otterranno avanzamento al grado immediatamente superiore secondo le norme vigenti prima dell'emanazione del presente decreto.

Art. 14.

Per i capitani di porto, che hanno conseguito o conseguiranno tale grado senza avere subìto esami di concorso per la promozione al grado stesso (eccettuati quelli ammessi nel corpo anteriormente al 19 marzo 1908 ed eccettuati quelli provenienti dai tenenti di vascello, che per la loro anzianità si troveranno a concorrere all'avanzamento a maggiore con pari grado promossi capitani in base ad esame di concorso), l'avanzamento al grado di maggiore di porto avrà luogo in base ad esame di concorso secondo le norme di cui ai comma 1° e 2° dell'art. 10.

Art. 15.

Fino a due anni dalla pubblicazione del presente decreto, la promozione ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello avverrà indipendentemente dalle condizioni di cui all'art. 11 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 68. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. **2071**.
Modificazioni nel ruolo organico degli ufficiali del corpo Reale equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della marina di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppressa la categoria Forza aerea nel corpo degli ufficiali del corpo Reale equipaggi.

Art. 2.

Gli attuali ufficiali della soppressa categoria Forza aerea, qualora non ottengano il trasferimento nella R. aeronautica, passeranno a far parte degli ufficiali della categoria da cui provenivano prima di appartenere a quella della Forza aerea.
La Commissione di avanzamento stabilirà la loro anzianità relativa in confronto degli ufficiali della categoria da cui essi provenivano nominati sottotenenti dopo di loro e che li precedevano nel ruolo dei sottufficiali.

Art. 3.

Il ruolo organico degli ufficiali del corpo Reale equipaggi è stabilito come segue:

Capitani	N.	175
Subalterni.	»	175

Alla ripartizione in categorie dei predetti ufficiali sarà provveduto con Regi decreti in relazione alle esigenze del servizio.
Il presente decreto andrà in vigore dal 21 luglio 1923 per gli articoli 1 e 2 e dal 1° ottobre 1923 per l'art. 3.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 71. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. **2069**.
Trattamento economico degli insegnanti della R. accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge in data 23 giugno 1912, n. 637;
Visti i Regi decreti-legge in data 23 ottobre 1919, n. 1971; 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 637;
Visto il R. decreto in data 18 novembre 1920, n. 1950;
Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169;
Considerata l'opportunità di mettere in armonia le tabelle degli stipendi in vigore per il personale civile insegnante della R. accademia navale con quelle delle scuole medie e superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle n. 1, 2 e 3 annesse al R. decreto-legge 18 novembre 1920, n. 1950, sono abrogate e sostituite dalle tabelle numero 1, 2 e 3 facenti parte integrale del presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Gli stipendi di cui alle tabelle n. 1 e 2 assorbono l'assegno mensile temporaneo di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 3.

L'attuazione delle annesse tabelle di stipendio non ha effetto sulla misura delle indennità e competenze di qualsiasi natura ragguagliate o graduate secondo gli stipendi, dovute fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Lo stipendio massimo di L. 17,500 è conseguibile solamente dai professori che insegnano od abbiano insegnato materie con programma universitario nel 3°, 4° e 5° corso.

Art. 5.

Il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni sono estese al personale civile insegnante della Regia accademia navale in quanto ad esso applicabili.

Art. 6.

La nomina a straordinario stabile ha luogo dopo un triennio di straordinario con le norme di cui all'art. 4 della legge 23 giugno 1912, n. 637.

Art. 7.

La nomina ad ordinario degli insegnanti ha luogo dopo un triennio di straordinario stabile per i professori che insegnano o abbiano insegnato materie con programma universitario nel 3°, 4° e 5° corso; per gli altri insegnanti ha luogo dopo un quinquennio.
La nomina ad ordinario dei maestri e preparatori di gabinetto ha luogo dopo un biennio di straordinario.
Tali nomine hanno luogo con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 6 e 15 della legge 23 giugno 1912, n. 637.

Art. 8.

La retribuzione annuale per ciascuna ora settimanale impartita, oltre il limite dell'orario di insegnamento obbligatorio, nei corsi normali, è di L. 400 per i professori e di L. 200 per gli assistenti, maestri e preparatori di gabinetto, con un massimo di L. 4800 per i primi e L. 2400 per i secondi.

Il compenso stabilito per le lezioni impartite nei corsi complementari per gli ufficiali, dai professori di ruolo della Regia accademia navale, è di L. 40 per ogni lezione effettivamente impartita.

Tale indennità per ogni singolo incarico non può superare 2400 lire annue.

Art. 9.

Il compenso per la correzione dei compiti di cui all'art. 17 del R. decreto 11 agosto 1913, n. 1071, è dovuto agli insegnanti di letteratura italiana, matematica e lingue.

Il compenso per ogni assistenza camerale degli allievi di cui all'articolo 17 del R. decreto stesso è stabilito in L. 10.

Art. 10.

L'assegno annuo per il professore ordinario coadiutore del direttore degli studi è fissato in L. 2500.

Art. 11.

La tabella n. 1 è applicabile anche ai due professori del R. istituto idrografico di cui all'art. 5 del R. decreto 10 agosto 1919, n. 1470.

Tale tabella è applicabile anche al professore titolare per l'insegnamento della elettrotecnica e direttore del laboratorio superiore di radiotelegrafia, però lo stipendio iniziale per quest'ultimo è stabilito in L. 14,500.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero della marina le variazioni necessarie in conseguenza del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto ha vigore dal 1° aprile 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 69. — GRANATA.

TABELLA N. 1.

CARRIERA E STIPENDI DEGLI INSEGNANTI DELLA REGIA ACCADEMIA NAVALE.

Insegnanti:	
straordinari	L. 8,500
straordinari stabili	» 9,700
ordinari: stipendio iniziale	» 10,900
id. col 1° aumento quadriennale	» 12,100
id. col 2° aumento quadriennale	» 13,300
id. col 3° aumento quadriennale	» 14,500
id. col 4° aumento quadriennale	» 15,500
id. col 5° aumento quadriennale	» 16,500
id. col 6° aumento quadriennale	» 17,500
Assistenti: stipendio unico non suscettibile di aumento	» 5,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della marina:
THAON DI REVEL.

TABELLA N. 2.

CARRIERA E STIPENDI DEI MAESTRI E PREPARATORI DI GABINETTO DELLA REGIA ACCADEMIA NAVALE.

Maestri e preparatori di gabinetto:	
straordinari	L. 5,500
ordinari: stipendio iniziale	» 6,300
id. col 1° aumento quadriennale	» 7,100
id. col 2° aumento quadriennale	» 7,900
Id. col 3° aumento quadriennale	» 8,700
Id. col 4° aumento quadriennale	» 9,400
Id. col 5° aumento quinquennale	» 10,100
Id. col 6° aumento quinquennale	» 10,800
Id. col 7° aumento quadriennale	» 11,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della marina:
THAON DI REVEL.

TABELLA N. 3.

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE CIVILE INSEGNANTE, DEI MAESTRI E PREPARATORI DI GABINETTO DELLA REGIA ACCADEMIA NAVALE.

Professori (di lettere, scienze, lingue straniere e disegno)	n. 17
Assitenti	» 2
Maestri	» 4
Preparatori di gabinetto	» 2
Totale	n. 25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della marina:
THAON DI REVEL.

REGIO DECRETO 2 settembre 1923, n. 2084.
Emissione di speciali francobolli commemorativi del cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'articolo 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Vista la domanda con la quale il Comitato per le onoranze popolari ad Alessandro Manzoni chiede l'emissione a proprie spese di speciali francobolli commemorativi del cinquantenario della morte dell'illustre scrittore;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le poste ed i telegrafi e per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi del cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni, di tagli diversi, ed in numero limitato di esemplari, valevoli per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici del Regno e delle Colonie.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche relative al formato, al valore e al colore dei singoli tagli di tali francobolli, con la descrizione tecnica dei disegni

riprodotti in ciascun taglio, e saranno anche precisati il numero degli esemplari, il giorno in cui si inizierà la vendita al pubblico, il periodo di validità e quello per l'ammissione al cambio dei francobolli stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 84. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2105.

Modificazioni al regolamento sul personale salariato delle manifatture tabacchi e magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri, approvato con R. decreto 19 febbraio 1922, n. 243, ed al regolamento per i servizi ed il funzionamento della R. zecca di Roma e dell'Officina carte valori di Torino, approvato con R. decreto 17 aprile 1921, n. 796.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento del personale salariato delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri approvato con R. decreto 19 febbraio 1922, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

1° Sono soppressi gli ultimi quattro comma dell'articolo 13.

2° Nel primo comma dell'articolo 35 alle parole « ogni decade od al più tardi ogni quindicina » sono sostituite le parole « ogni quindicina ».

3° All'articolo 40 è sostituito il seguente:

Agli artieri retribuiti a giornata od a cottimo ed eccezionalmente agli operai ed alle operaie retribuiti a giornata potrà essere concesso dalla Direzione generale su proposta delle Direzioni locali soprassoldi integrativi delle mercedi, quando i medesimi risultino giustificati da speciali meriti individuali o dalla natura del servizio o dalla necessità di rimeritare e stimolare ad un tempo l'economico impiego delle materie prime, di pezzi di ricambio e degli articoli inerenti alle fabbricazioni

4° E' soppresso l'ultimo comma dell'articolo 47.

5° All'alinea *a*) dell'articolo 67 è sostituito il seguente:

a) dalla ritenuta di centesimi venti a ottanta a carico delle inscritte da effettuarsi quindicinalmente sui salari ed altri assegni.

6° E' soppresso l'ultimo comma dello stesso articolo 67.

7° Al secondo periodo dell'alinea *a*) dell'articolo 68 sono aggiunte le parole « nonchè il 90 per cento delle multe applicate al personale femminile ».

8° L'alinea *b*) dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

b) fondo di riserva. A questo fondo viene assegnato il dieci per cento delle ritenute delle inscritte e dei contributi dello Stato nonchè il dieci per cento delle multe applicate al personale femminile, l'importo delle donazioni e dei lasciti, quello delle riserve patrimoniali provenienti dalle soppresse casse di mutuo soccorso ed il prodotto dell'impiego degli elementi patrimoniali assegnati ai fondi *A*) e *B*).

9° All'articolo 74 sono aggiunti i seguenti comma:

Sono però ritornate nella categoria delle supplenti, col trattamento previsto per queste ultime, quelle verificatrici, istruttrici e controllatrici effettive le di cui prestazioni risultino irregolari e discontinue a causa di ripetute e frequenti assenze per malattia.

Tale passaggio è disposto dalla Direzione generale su proposta motivata delle Direzioni di manifattura.

10° Al numero 3 dell'articolo 75 è sostituito il seguente:

3. La multa nella misura minima di 1/14 e massima di 1/7 del guadagno giornaliero.

11° All'articolo 78 è sostituito il seguente:

La multa si infligge per le mancanze riguardanti la diligente esecuzione dei propri incarichi, il lavoro, l'ordine, il silenzio, la pulizia, quando debba escludersi il dolo.

12° Al n. 7 dell'articolo 79 è sostituito il seguente:

7. Di cessazione o di assenza arbitraria dal lavoro.

13° Al n. 1 dell'articolo 81 è sostituito il seguente:

1. Di condotta abitualmente immorale o notoriamente informata a principî sovversivi o anticostituzionali, oppure di contegno che dimostri nell'operaio l'abito a turbare la disciplina ed il regolare funzionamento del servizio o a promuovere manifestazioni collettive intese a fare illegittime pressioni sull'azione dell'Amministrazione o a diminuire in qualsiasi modo l'autorità della Direzione.

14° Nel numero 7 dell'articolo 81 alle parole « di condanna a pena restrittiva superiore ad un mese » sono sostituite le parole « di condanna a pena restrittiva della libertà personale ».

15° Nel primo comma dell'articolo 84 alle parole « e massima di un mese » sono sostituite le parole « e massima di tre mesi ».

16° Sono soppresse le disposizioni contenute negli articoli nn. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99.

17° All'articolo 106 è aggiunto il seguente comma:

Quando in una questione sia interessata un'intera categoria di personale o parecchi individui, il reclamo può essere presentato da alcuni a nome anche degli altri.

18° Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 112, 113 e 114.

Le disposizioni del presente articolo, come quelle contenute nel precitato decreto 19 febbraio 1922, n. 243, sono applicabili anche al personale salariato delle Manifatture dei tabacchi delle nuove Provincie.

Art. 2.

Al regolamento per i servizi e per il funzionamento della Regia zecca di Roma e dell'Officina delle carte valori di Torino, approvato con R. decreto 17 aprile 1921, n. 796, sono apportate le seguenti modificazioni:

1° Al primo comma dell'art. 1 è sostituito il seguente:

L'Officina governativa delle carte valori di Torino, posta alla diretta dipendenza del Ministero delle finanze, Direzione generale del tesoro, è destinata alla fabbricazione delle carte valori dello Stato.

2° Nel primo comma dell'articolo 53 alle parole « Ministero del tesoro » sono sostituite le altre « Ministero delle finanze ».

3° Sono soppressi gli articoli 92, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 125.

4° All'articolo 94 è sostituito il seguente:

Quando le esigenze del servizio lo rendano necessario, la Direzione può disporre che, dopo compiuto l'orario normale, siano prestate nei giorni feriali due ore di lavoro straordinario da retribuire come all'articolo seguente.

In tal caso il lavoro straordinario è obbligatorio e deve essere limitato al personale ed al tempo strettamente necessari.

5° All'articolo 96, comma 1 e 2, sono sostituiti i seguenti:

Nei giorni festivi gli stabilimenti rimangono normalmente chiusi alle lavorazioni. Ove in casi eccezionali si procedesse alle lavorazioni, sarà dovuto, in ragione della effettiva durata del lavoro utile, l'aumento del 25 per cento sopra ogni ottavo della sola mercede.

In caso di indilazionabili riparazioni ai locali ed alle macchine, potrà essere richiesto il lavoro domenicale agli operai strettamente necessari alle dette riparazioni.

A tali operai sarà dovuto l'anzidetto aumento del 25 per cento, con diritto, se il lavoro prestato sia almeno di cinque ore utili, al riposo nel giorno feriale successivo.

Nel comma terzo sono soppresse le parole che seguono a quella « ordini di lavorare » sino a « festività ».

6° All'articolo 97 è sostituito il seguente:

Chiunque si creda leso da qualche disposizione di servizio può presentare reclamo al suo immediato superiore o direttamente al direttore dello stabilimento.

Quando nella questione sia interessata una intera categoria di personale o più individui, il reclamo può essere presentato da alcuni a nome anche degli altri.

Il direttore dello stabilimento esamina e risolve i reclami oppure ne riferisce alla Direzione generale del tesoro se trattasi di questioni generali o esorbitanti le sue attribuzioni.

7° Nell'articolo 107 alle parole « oltre all'intera mercede il compenso di cottimo o la percentuale corrispondente o surrogante tale compenso » sono sostituite le altre: « la sola mercede normale ».

E' altresì aggiunto quanto segue:

Il Ministro delle finanze per ragioni di servizio e di ordine pubblico o di disciplina o di pubblica epidemia, può ordinare la chiusura temporanea di uno stabilimento.

Durante la chiusura nessuna retribuzione è dovuta al personale, a meno che la chiusura temporanea sia determinata da ragioni di servizio o di pubblica epidemia, nei quali casi sarà corrisposto al personale un assegno non superiore alla metà della rispettiva mercede normale per ogni giorno lavorativo.

8° Agli articoli 129 e 130 è sostituito il seguente:

Senza godimento di mercede possono accordarsi dalla Direzione degli stabilimenti permessi di assenza complessivamente di un mese nel corso di ciascun anno solare, da ripartirsi per turni a seconda delle esigenze del servizio.

Per ragioni meritevoli di speciale riguardo, debitamente comprovato, il termine di cui sopra può essere esteso dalla Direzione generale del tesoro fino a sei mesi ed eccezionalmente ad un massimo di dodici mesi.

Del tempo trascorso in permesso, di cui questo articolo, non sarà tenuto conto nel cumulo dei servizi ai sensi degli articoli 114 e 115 del presente regolamento.

9° Al n. 2 dell'articolo 142 viene sostituito il seguente:

N. 2. — Multa per trascuratezza nell'adempimento del lavoro, per brevi assenze arbitrarie, per rifiuto di obbedienza, per inosservanza degli ordini di servizio, per abbandono arbitrario del proprio reparto, per indebito consumo di materie prime, nella misura minima di 1/14 e massima di un settimo del guadagno giornaliero.

10° All'articolo 143 è sostituito il seguente:

Gli operai possono essere anche puniti con la sospensione dalla mercede, dai cottimi e dagli assegni corrispondenti fino alla durata minima di un giorno e massima di tre mesi, su avviso del Consiglio permanente dello stabilimento.

Le sospensioni, se non sono di iniziativa del direttore, debbono essere proposte dai superiori gerarchici al direttore dello stabilimento con rapporto motivato.

Il direttore interroga chi ha commesso la mancanza ed infligge la sospensione fino a dieci giorni.

Le sospensioni oltre i dieci giorni sono deliberate dalla Direzione generale del tesoro.

L'operaio può produrre le proprie giustificazioni scritte per essere allegate alla proposta, entro 24 ore dalla partecipazione del provvedimento punitivo proposto. Pendente la proposta di sospensione, questa non può aver corso pel periodo superiore di dieci giorni, se non nei casi gravi e quando a giudizio del direttore l'allontanamento risulti indispensabile.

La sospensione è inflitta:

1° Per recidiva nei fatti che dettero luogo alle punizioni minori di cui all'articolo precedente;

2° Per disubbidienza;

3° Per turpiloquio od atti sconvenienti nello stabilimento;

4° Per simulazioni di malattia o di infortunio o di aggravamento doloso dello stato di salute;

5° Per grave trascuranza nell'adempimento dei propri doveri;

6° Per fabbrica di oggetti o di valori per proprio uso o per conto di terzi nei locali dello stabilimento;

7° Per insulti, minacce e vie di fatto verso compagni nello stabilimento, ed anche fuori dello stabilimento per cause inerenti al servizio;

8° Per assenza o per cessazione arbitraria del lavoro;

9° Per insubordinazione o per ingiuria ai superiori;

10° Per eccitamento ad atti di indisciplina, e in generale per qualsiasi mancanza che turbi l'ordine e la continuità del lavoro e della produzione;

11° Per guasti arrecati per colpevole negligenza alle materie in lavorazione, al materiale mobile ed ai fabbricati, senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

Si applica eziandio nei casi:

12° In cui si fumi in locali ove ciò sia vietato:

13° In cui si tenti di sottrarsi alle visite previste dall'articolo 137;

14° Di recidiva di assenze arbitrarie;

15° Di contegno sconveniente verso il dipendente personale e verso estranei che abbiano con lo stabilimento rapporti per affari di servizio;

16° Di debiti contratti coi dipendenti.

11° Al numero 6 dell'articolo 146 si è sostituito il seguente:

N. 6. — Condotta abitualmente immorale o notoriamente informata a principî sovversivi o anticostituzionali; oppure contegno che dimostri nell'operaio l'abito a turbare la disciplina ed il regolare funzionamento del servizio o a promuovere manifestazioni collettive intese a fare illegittime pressioni sull'azione della Amministrazione o a diminuire in qualsiasi modo l'autorità della Direzione.

12° All'articolo 147 è sostituito il seguente:

Il licenziamento deve aver luogo in caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale per sentenza passata in cosa giudicata; quando il fatto che la produsse sia ritenuto tale dalla Direzione generale da rendere incompatibile l'ulteriore appartenenza dell'operaio all'Amministrazione.

13° Nel secondo comma dell'articolo 153, alle parole « Ministro del tesoro » sono sostituite le altre « Ministro delle finanze ».

Il Ministro delle finanze è autorizzato a raccogliere in un solo testo le disposizioni contenute nel regolamento 17 aprile 1921, n. 796, e quelle di questo decreto, concernenti la Zecca e l'Officina delle carte valori.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 105. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2124.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in esecuzione della legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 124. — GRANATA.

Regolamento per l'esecuzione della legge 12 luglio 1923, n. 1521 riguardante la costituzione del Parco nazionale di Abruzzo.

CAPO I.

Tabelle di segnalazione.

Art. 1.

Il confine perimetrale del parco sarà indicato mediante tabelle da collocarsi, in modo visibile, nei punti di intersezione del perimetro con ciascuna delle strade di accesso.

Le tabelle porteranno la dicitura seguente: « Parco nazionale di Abruzzo. — Divieto di caccia ».

Tabelle saranno anche affisse all'estremo del palazzo comunale di ciascuno dei Comuni, il cui territorio sia compreso, in tutto od in parte, nel parco; nei comuni limitrofi di Villetta Barrea, S. Donato Val di Comino, Trasacco, Lugo dei Marsi e Scanno, ed all'estremo del fabbricato delle stazioni ferroviarie di Avezzano, Pescina, Carrito-Ortona, Anversa-Scanno, Alfedena e Cassino. Queste tabelle porteranno la dicitura seguente: « Parco nazionale di Abruzzo ». Nel territorio del parco sono vietati:

a) la manomissione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche;

b) la raccolta di specie vegetali; il taglio dei boschi, il pascolo, la caccia, la pesca, l'accesso nelle zone particolarmente riservate, segnalate da tabelle indicanti in divieto di accesso, la presa di fotografie di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc., a scopo di speculazione o commercio, quando non siano stati autorizzati dalla Commissione amministratrice o dal Comitato.

CAPO II.

Tutela delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche.

Art. 2.

E' vietato manomettere o comunque alterare le cose che, a giudizio della Commissione dell'Ente, saranno dichiarate di notevole interesse a causa della loro bellezza naturale e dei loro speciali caratteri geologici e paleontologici.

Con successivo Regio decreto saranno determinate le caratteristiche delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche di cui è vietata la manomissione e la alterazione.

Agli effetti di tale divieto il direttore del parco farà notificare a mezzo dei messi comunali la dichiarazione di notevole interesse ai singoli proprietari ed ai possessori del tempo in cui è fatta la notificazione e ne curerà la pubblicazione per la durata di 15 giorni nell'albo pretorio dei Comuni compresi nel perimetro del parco.

Art. 3.

I Comuni, Enti e privati, che intendono eseguire costruzioni, ricostruzioni di qualsiasi genere ovvero aperture di nuove cave nel territorio del parco pel quale sia stata fatta la notificazione di cui al precedente articolo, dovranno ottenere la preventiva approvazione del progetto relativo dal Comitato esecutivo dell'Ente, il quale potrà prescrivere la distanza, le misure e le altre norme necessarie affinchè le nuove opere non danneggino le finalità del parco, nè apportino alcuna alterazione all'aspetto ed allo stato delle cose, contemplate nell'articolo precedente, e delle bellezze panoramiche.

Art. 4.

La Commissione dell'Ente potrà concedere adeguati premi per miglioramenti, che, ai fini della bellezza del paesaggio e della conservazione delle cose dichiarate di notevole interesse, saranno apportate dai rispettivi proprietari, in conformità del progetto approvato dal Comitato esecutivo, alle costruzioni esistenti nel parco, al momento della entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO III.

Tutela delle piante e dei boschi.

Art. 5.

La Commissione amministratrice determina ogni anno le limitazioni e divieti della raccolta delle specie vegetali, formandone un apposito elenco indicando le località, cui il divieto e la limitazione si riferiscono.

Qualora le limitazioni o i divieti arrechino danno accertato al proprietario del terreno, potrà essere concesso un compenso, se ne sia fatta domanda.

Le ordinanze, riguardanti le limitazioni e divieti, sottoscritte dal presidente della Commissione, si renderanno esecutive dopo che saranno state pubblicate nell'albo pretorio di ciascun Comune del parco per la durata di 15 giorni.

Art. 6.

La raccolta delle piante medicinali ed aromatiche è [illegible] subordinata all'autorizzazione del Comitato secutivo.

I raccoglitori dovranno rivolgere domanda alla Direzione del parco.

Le autorizzazioni fisseranno la zona di raccolta e l'ammontare del diritto, che sarà versato alla Direzione del parco.

In apposito elenco, da pubblicarsi a norma dell'ultimo capoverso del precedente articolo, saranno indicate ogni anno le piante medicinali ed aromatiche di cui la Commissione ha vietato la raccolta.

Art. 7.

Chiunque sia autorizzato alla raccolta di piante protette dovrà attenersi alle istruzioni che saranno impartite all'atto dell'autorizzazione.

Art. 8.

L'esecuzione di qualsiasi taglio di bosco, anche per usi civici, dovrà essere preventivamente approvato dal Comitato esecutivo del parco.

Tutti i progetti ed assegni di tagli boschivi dovranno essere comunicati dagli interessati alla Direzione del parco, la quale li trasmetterà, col parere motivato del tecnico forestale, al Comitato esecutivo.

Il Comitato, quando risulti che l'utilizzazione proposta sia compatibile con le finalità del parco, delibererà l'approvazione del progetto. La deliberazione sarà presa entro due mesi dalla presentazione del progetto, salvo che non sia necessario un sopralugo e la neve o la stagione lo rendano impossibile. Allorchè entro il termine di due mesi dalla presentazione del progetto il proprietario interressato non abbia ricevuto risposta negativa o sospensiva, l'utilizzazione si intenderà autorizzata.

Art. 9.

Qualora il Comitato ritenga, per conservare le bellezze naturali del bosco, di negare, in tutto o in parte, l'esecuzione del taglio progettato, fissa la misura del compenso da corrispondersi al proprietario del bosco.

La deliberazione del Comitato sarà notificata alla parte interessata dalla Direzione del parco.

Art. 10.

Se il proprietario non accetta il compenso offertogli, ne farà dichiarazione scritta alla Direzione del parco, designando in pari tempo il proprio arbitro per la decisione prevista dall'art. 6 della legge.

Entro 15 giorni dalla presentazione di detta dichiarazione, il Comitato esecutivo procederà alla nomina del proprio arbitro, informandone il pretore competente per la costituzione del collegio arbitrale, che dovrà decidere nel termine massimo di due mesi dalla sua convocazione.

CAPO IV.

Tutela dei pascoli.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo nell'interesse della ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati e dell'impianto dei nuovi boschi ovvero della conservazione di determinate specie vegetali e animali, nonchè di località ritenute di notevole interesse, può imporre speciali limitazioni e divieti all'esercizio del pascolo. A tale effetto la Direzione del parco almeno un mese prima dell'epoca in cui consuetudinariamente si stipulano i contratti di pascolo, informerà i proprietari delle limitazioni che per quell'anno siano state eventualmente deliberate.

Per le limitazioni ed i divieti di pascolo sarà corrisposto un compenso che sarà fissato a norma degli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

CAPO V.

Tutela della selvaggina e del patrimonio ittico.

Art. 12.

Nel territorio del parco sono vietate la caccia e la pesca. E' altresì vietato l'accesso con armi, cani o strumenti atti alla caccia ed alla pesca.

E' tuttavia concesso alle persone residenti nei paesi limitrofi al territorio del parco di transitare nelle vie di pubblico ed abituale passaggio nell'interno del parco, con armi, cani e strumenti da caccia e da pesca, purchè le armi sieno scariche ed i cani al guinzaglio.

Il divieto di accesso con armi non concerne il personale addetto nel parco.

Dal direttore del parco potranno essere rilasciati speciali permessi di accesso nel parco con armi cariche per giustificati motivi di difesa personale, fermo restando il divieto di usarle per caccia non consentita a norma del presente regolamento. Detti permessi non dispensano dall'obbligo della licenza del porto d'armi richiesta dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Entro il perimetro del parco è fatto obbligo ai pastori e guardiani di armenti di sorvegliare affinchè i cani non danneggino la selvaggina.

I pastori e i guardiani di armenti autorizzati a pascolare nel territorio del parco non saranno considerati contravventori al divieto di caccia, qualora uccidano o catturino animali rapaci, nocivi e pericolosi, per indispensabile ed immediata difesa delle persone o degli armenti, sempre che consegnino alla Direzione del parco entro 24 ore dalla uccisione i capi uccisi.

La mancata consegna e denuncia è presunzione di esercizio abusivo di caccia.

Per le uccisioni o catture contemplate da questo articolo non sarà dato alcun compenso.

Art. 14.

La Commissione amministratrice, allorquando deliberi di vietare la caccia per talune specie di selvaggina in territori circostanti il perimetro del parco a termini del capoverso dell'art. 2 della legge, provvederà perchè il divieto sia reso noto a mezzo di affissioni nell'albo pretorio del capoluogo del Comune interessato e, ove la Commissione lo ritenga necessario, a mezzo di tabelle portanti la scritta: « Divieto di caccia a... », collocate sul perimetro del territorio medesimo. Ai contravventori si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 lettera *E*) della legge.

I divieti riguarderanno le sole specie, la cui protezione sia riconosciuta necessaria, e saranno disposti se risulti che esemplari della specie medesima possano incontrarsi nelle aree, cui il divieto si riferirà.

I proprietari delle terre comprese nelle zone del divieto, qualora le terre siano sottoposte a coltura agraria, potranno ottenere un compenso per i danni debitamente accertati, che la selvaggina protetta abbia arrecato ai prodotti, quando dimostrino di aver messo in opera congrui mezzi per l'allontanamento della selvaggina medesima, quali chiusure, spauracchi, fuochi, spari di armi a salve e simili.

L'accertamento dei danni sarà fatto a cura della Direzione del parco dietro richiesta dell'interessato.

Art. 15.

La Commissione, quando ai termini della lettera *F*) dell'art. 4 della legge deliberi di vietare l'accesso in talune località del territorio del parco, provvederà affinchè le zone interdette siano segnalate con l'apposizione di tabelle lungo la linea perimetrale di esse, portanti la scritta « Divieto di accesso » e con avvisi da pubblicarsi nel capoluogo del Comune.

Il divieto potrà riguardare località che presentino particolare interesse per il ripopolamento del camoscio e dell'orso, ovvero grave pericolo all'incolumità perchè di abituale dimora degli orsi.

Il divieto non concerne quei naturali del luogo che debbano frequentare le zone per giustificate ragioni di lavoro.

Art. 16.

Nessun risarcimento è dovuto dall'Ente per danni che fossero arrecati dagli orsi e dagli altri rapaci che vivono nel territorio del parco.

Art. 17.

L'organizzazione delle partite di caccia a specie di grossa selvaggina, che il Comitato ritenesse eventualmente di autorizzare, è riservata alla Direzione del parco, alle cui disposizioni i cacciatori dovranno attenersi. Le autorizzazioni alle caccie predette, ad eccezione di quelle al lupo e alla volpe, saranno date solo nel caso di accertata esuberanza di capi della specie. Per tali autorizzazioni saranno designati i luoghi, in cui sarà esercitata la caccia, il numero dei capi che si potranno abbattere ed il diritto che dovrà essere corrisposto all'Ente, nonchè tutte le altre modalità che si riterranno necessarie per la tutela della selvaggina e per il migliore andamento della battuta.

Art. 18.

Chiunque intenda di esercitare individualmente la caccia e la pesca nel territorio del parco deve presentare domanda alla Direzione indicando la località, ove vorrebbe cacciare o pescare, la specie di selvaggina e di pesca ed i mezzi dei quali intende valersi.

La Direzione del parco, accertato nel richiedente il possesso della licenza per l'esercizio di caccia o pesca, rilasciata dalla autorità competente, delibera sulla domanda.

L'autorizzazione non può essere data:

a) per i luoghi ove dimorano, abitualmente, gli orsi ed i camosci;

b) per caccia all'orso e al capriolo;

c) per l'uccellagione con reti verticali, e per cacciare con diluvio diavolaccio, lanterne, tese all'acqua, mezzi elettrici od esplodenti, tagliole, armi da fuoco impostate, lacci, ed altri mezzi vietati dalla legge sulla caccia;

d) per caccia di notte;

e) per pesca con fiocina, sostanze velenose o esplondenti.

Ciascuna autorizzazione preciserà il luogo di esercizio e la durata del permesso, e potrà limitare la caccia o la pesca a determinate specie.

Le autorizzazioni riguardanti caccia alla selvaggina stanziale non potranno essere date:

1° Per la lepre e per le starne dal 1° dicembre al 31 agosto successivo.

2° Per le coturnici dal 15 ottobre al 16 settembre successivo.

3° Per le località coperte anche parzialmente di neve.

Qualora, durante il decorso di una autorizzazione già rilasciata, il terreno venisse a coprirsi in tutto o in parte di neve, l'autorizzazione ne resterà sospesa e come non data fino a che la neve sia scomparsa, e sempre che questo si verifichi entro il periodo della concessione.

Art. 19.

Il privato proprietario di terreni, in cui sia stata permessa ad altri individualmente la caccia e la pesca ai termini del precedente articolo, e che voglia in detti terreni egli stesso esercitare la caccia o la pesca in conformità del disposto dell'art. 5 della legge dovrà farne dichiarazione alla Direzione del parco. La facoltà di esercizio è limitata agli stessi luoghi della sua proprietà, alle stesse specie, ed agli stessi mezzi, per i quali è stata data la facoltà di esercizio a terzi.

Art. 20.

La concessione di esercizio di caccia alle specie migratorie, alle specie stanziali volatili e alla lepre è subordinata al pagamento di L. 60 per ciascun cacciatore, ed avrà la validità di 15 giorni al massimo, trascorsi i quali potrà essere rinnovata dietro pagamento di nuovo diritto.

Per i naturali ed i residenti stabilmente nel Comune, in cui si chiede l'esercizio della caccia, il suddetto diritto è ridotto a L. 15.

Le concessioni di esercizio di pesca nei fiumi o torrenti o corsi d'acqua in genere compresi nel perimetro del parco, sono assoggettate al pagamento del diritto:

a) di L. 50 per ciascun pescatore, per la pesca a qualsiasi specie escluse le trote;

b) di L. 100 per ciascun pescatore, per la pesca alle trote.

Se i pescatori sono naturali e residenti stabilmente nel Comune i suddetti diritti sono ridotti ad un quarto.

Il permesso di pesca avrà la durata massima di 15 giorni, e per le trote può essere rinnovato ai soli naturali o residenti stabilmente nei Comuni del parco dietro pagamento di altre L. 25.

Art. 21.

I cani trovati vaganti nel territorio del parco saranno catturati dagli agenti di vigilanza, condotti a Pescasseroli, e tenuti per 15 giorni a disposizione del proprietario, che potrà riscattarli dietro pagamento della penale di:

L. 20 se si tratta di cane non da caccia;

L. 50 se si tratta di cane da caccia,

oltre il rimborso delle spese di mantenimento.

Trascorso il termine suddetto la Direzione del parco provvederà alla vendita del cane al migliore offerente e tratterà il prezzo ricavato.

Se i cani sono trovati a vagare nella zona ove vivono i camosci gli agenti di vigilanza, se non riescono a catturarli, sono autorizzati ad ucciderli.

Saranno pure uccisi, ove la cattura non sia possibile, i cani trovati vaganti in qualsiasi parte del territorio del parco durante il periodo di caccia chiusa.

Art. 22.

Chiunque rinvenga ucciso o ferito un orso, un lupo, un camoscio, un capriolo, una lince, un gatto selvatico, un'aquila od altro animale di specie rara, è tenuto a farne la consegna o la denuncia alla Direzione del parco.

Art. 23.

Le armi e i mezzi per caccia e pesca che siano confiscati ai contravventori, o che rimangono di proprietà dell'Ente del parco in seguito a conciliazione od oblazione, verranno venduti dalla Direzione al migliore offerente.

CAPO VI.

Protezione della proprietà artistica.

Art. 24.

Chiunque a scopo di speculazione o di commercio intenda di ritrarre a mezzo di fotografie o di altro processo, panorami, monumenti, costumi, animali, e simili, nel territorio del parco, deve farne domanda alla Direzione.

Le autorizzazioni possono essere negate; ma se vengono concesse sono subordinate al pagamento di un diritto che sarà fissato all'atto del rilascio.

Coloro che ottengono l'autorizzazione devono consegnare almeno tre positive di ciascuna riproduzione alla Direzione del parco. Una di tali positive a cura dell'Ente sarà trasmessa alla Direzione generale di antichità e belle arti.

Art. 25.

La Direzione del parco, gli agenti preposti alla sorveglianza e le altre autorità dei Comuni del territorio del parco e gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica in genere provvederanno a sequestrare le negative di fotografie e cinematografie, ritratte a scopo commerciale di speculazione senza preventiva autorizzazione e le riproduzioni in quadri, cartoline, pellicole e simili di dette fotografie e cinematografie, in qualunque località del territorio italiano siano esposte o messe in vendita o comunque rivendute, facendone consegna al pretore del luogo per il procedimento a carico del riproduttore e del venditore o possessore. Provvederanno altresì perchè siano vietate le visioni di cinematografie ritratte senza autorizzazione.

CAPO VII.

Commissione amministrativa.

Art. 26.

La Commissione prevista dall'art. 11 della legge è l'organo deliberativo dell'Ente; provvede a quanto risulterà necessario per la conservazione e per l'ordinamento del parco e adempie a tutte le funzioni ad essa demandate dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 27.

La Commissione ha sede in Roma. Per il disbrigo delle pratiche potrà valersi dell'opera di un segretario contabile e di un dattilografo, la cui assunzione sarà fatta secondo le norme della legge sull'impiego privato.

La spesa per la sede e per gli emolumenti dovuti al segretario contabile ed al dattilografo sarà deliberata dalla Commissione.

Art. 28.

Le funzioni del presidente e dei componenti della Commissione amministratrice e del Comitato sono gratuite.

Soltanto ai componenti che non risiedono in Roma e che intervengono alle sedute sarà corrisposta un'indennità giornaliera di L. 50 oltre al rimborso del biglietto ferroviario in prima classe e della spesa di viaggio su vie ordinarie.

Identico trattamento verrà usato ai componenti della Commissione e del Comitato, nei casi in cui sarà ad essi affidata una speciale missione fuori della loro residenza abituale.

Art. 29.

La Commissione amministratrice si riunisce in seduta ordinaria una volta ogni sei mesi e in seduta straordinaria quando il presidente o il Comitato esecutivo ne deliberino la convocazione.

Nelle sedute ordinarie esamina la relazione del Comitato, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e delibera sulle altre provvidenze riguardanti il funzionamento e il miglioramento della istituzione.

Le riunioni saranno valide se sarà presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

La Commissione sarà convocata con avviso scritto 10 giorni avanti alla data fissata per la riunione. All'avviso sarà allegato l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la Commissione potrà essere riunita telegraficamente 48 ore prima.

Alle sedute della Commissione saranno invitati ad intervenire anche il direttore del parco ed il tecnico forestale, salvo i casi in cui il loro intervento non sia ritenuto necessario.

Art. 30.

Ogni anno la Commissione fissa la misura dei diritti da imporre per entrata, campeggio, uso di rifugi, esercizio di alberghi, tenendo conto della importanza e della durata della concessione.

Delibera anche sulla concessione di eventuali sussidi, determinandone la misura e la durata, a favore delle imprese di trasporti di persone, di costruzione e di esercizio di alberghi, di propaganda e di pubblicità.

Delibera infine sulla concessione di eventuali gratificazioni al personale dipendente.

CAPO VIII.

Comitato esecutivo.

Art. 31.

Il presidente ed il vice presidente della Commissione amministratrice sono di diritto presidente e vice presidente del Comitato esecutivo. Uno dei componenti del Comitato deve essere scelto fra i rappresentanti dei Comuni in seno alla Commissione amministratrice.

Per la validità delle riunioni del Comitato occorre la presenza di almeno 3 dei componenti, compreso il presidente.

Le deliberazioni del Comitato saranno prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 32.

Il Comitato sarà convocato dal presidente a Roma o nel territorio del parco.

Al Comitato sono demandate tutte le funzioni di ordinaria amministrazione dell'Ente e le altre espressamente previste dal presente regolamento. Esso ha facoltà di prendere tutti i provvedimenti di urgenza relativamente al personale, all'ordinamento ed alla amministrazione del parco, con l'obbligo di riferirne alla Commissione nella prima adunanza successiva. Provvede all'assegnazione di premi speciali da conferirsi agli agenti ed agli eventuali denunciatori di animali uccisi o feriti.

Il Comitato ogni anno presenterà alla Commissione amministratrice una relazione della gestione morale e finanziaria del parco.

Alle sedute del Comitato saranno invitati ad intervenire anche il direttore del parco ed il tecnico forestale, salvo i casi in cui il loro intervento non sia ritenuto necessario.

CAPO IX.

Amministrazione e disciplina.

Art. 33.

Il presidente e in sua assenza il vice presidente, provvedono alla esazione dell'assegno di cui alla lettera *A*) dell'art. 18 della legge ed alla riscossione delle somme dovute all'Ente per qualsiasi motivo.

I pagamenti sono disposti con mandati, o con assegni bancari intestati ai creditori, firmati dal presidente, ed in sua assenza dal vice presidente. I mandati e gli assegni sono staccati da un registro a matrice.

Per le esazioni dei diritti di concessioni, delle multe e delle oblazioni il presidente può delegare il direttore del parco.

Tutte le attività dell'Ente verranno depositate in conto corrente intestate all'Ente medesimo, presso un istituto di emissione o di credito, designato dalla Commissione.

Art. 34.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere approvati dalla Commissione.

Le spese debbono essere rigorosamente mantenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli del bilancio.

Qualsiasi modificazione al bilancio deve essere preventivamente approvata dalla Commissione.

Art. 35.

Per il pagamento delle minute spese il Comitato esecutivo potrà deliberare una anticipazione al segretario contabile della Commissione e al direttore del parco nella misura che sarà ritenuta necessaria.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti giustificativi.

Art. 36.

I contratti che dalla Federazione Pro-Montibus sono stati stipulati prima della entrata in vigore del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 257, con i Comuni compresi nel perimetro del parco, per limitazioni, divieti od altro, circa il governo e la utilizzazione dei boschi, continueranno ad avere vigore nei rapporti fra i Comuni medesimi e l'Ente autonomo del parco d'Abruzzo, se e fino a quando quest'ultimo lo ritenga necessario ai fini del parco stesso.

Art. 37.

Il presidente della Commissione ha le attribuzioni di capo del personale dipendente dall'Ente.

Per negligenza, indisciplina e mancanze di servizio, il presidente con sua ordinanza motivata, può infliggere al personale dipendente la sospensione dallo stipendio da un giorno ad un mese.

Trattandosi del direttore del parco e del tecnico forestale l'ordinanza del presidente sarà emessa sul conforme parere del Comitato.

Art. 38.

La Commissione dell'Ente, su proposta del presidente, può per indisciplina e per gravi mancanze in servizio sospendere dallo stipendio, da uno a sei mesi, il personale dipendente.

Per maggiore gravità e recidive di dette mancanze per incapacità o scarso rendimento, la Commissione potrà anche ordinare, con motivata deliberazione, il licenziamento del personale medesimo.

Il titolare della condotta forestale marsicana, incaricato del servizio forestale del parco, qualora venga licenziato, sarà sostituito da altro tecnico forestale da nominarsi ai termini dell'art. 40 del presente regolamento.

CAPO X.

Tecnico forestale.

Art. 39.

Il tecnico forestale del parco cura la esecuzione dei deliberati della Commissione e del Comitato esecutivo per quanto riflette i servizi tecnici forestale e pascolativi.

Egli dovrà, fra l'altro, invigilare sui boschi ed i pascoli del territorio del parco, studiare i progetti di rimboschimento o di tagli di alberi, curare la protezione della flora, proporre i miglioramenti anche estetici, da apportare alle zone boschive.

Può essere autorizzato a valersi dell'opera di un avventizio per il servizio di ufficio. L'emolumento dell'avventizio è fissato dal Comitato.

Il tecnico forestale ha la residenza nel territorio del parco. Può tuttavia essere autorizzato dal Comitato a risiedere a Pescasseroli.

Art. 40.

Qualora il tecnico forestale non sia il tecnico della condotta forestale marsicana, esso viene nominato dalla Commissione amministratrice fra persone di speciale competenza, che abbiano appartenuto al corpo degli ispettori forestali o che siano licenziati dall'istituto superiore forestale di Firenze. In questo caso la nomina è fatta con le norme dell'impiego privato.

Le indennità di missione del tecnico forestale sono quelle stabilite nel susseguente capo per il direttore del parco, e il compenso annuale sarà di L. 5000 se egli è il titolare della condotta forestale marsicana.

Il compenso annuale del tecnico forestale nominato fra estranei sarà fissato coll'atto di nomina.

CAPO XI.

Direttore del parco.

Art. 41.

Il direttore del parco cura l'esecuzione dei deliberati della Commissione e del Comitato esecutivo per quanto riflette tutti i servizi del parco, eccetto quelli tecnici forestali e pascolativi.

Egli dovrà fra l'altro studiare i provvedimenti più idonei per lo sviluppo del parco, per la conservazione della fauna, per l'incremento del turismo e dell'industria alberghiera e per la propaganda, presentando le opportune proposte al Comitato esecutivo. Può valersi dell'opera dell'avventizio assegnato al tecnico forestale ovvero può ottenere dal Comitato la facoltà di assumerne uno per le esigenze del proprio servizio.

Il direttore ha la residenza nel territorio del parco. Può tuttavia essere autorizzato dal Comitato a risiedere a Pescasseroli.

Art. 42.

Le somme incassate per qualsiasi titolo dal direttore debbono settimanalmente essere da lui trasmesse al presidente colla specifica degli incassi.

Art. 43.

Il direttore del parco è nominato dalla Commissione amministratrice dell'Ente fra le persone che abbiano riconosciuta attitudine e particolare idoneità alla funzione.

L'assunzione è fatta secondo le norme della legge sull'impiego privato, ma può essere fatta rinuncia al periodo di prova.

Godrà di uno stipendio da fissarsi dalla Commissione all'atto della nomina, pagabile a rate mensili posticipate al lordo di ogni ritenuta.

Godrà altresì del rimborso delle spese di viaggio in ferrovia (prima classe) e su vie ordinarie; oltre la diaria di L. 50 ogni volta che debba assentarsi dalla sede per ragioni di servizio.

Per i sopraluoghi nel territorio del parco spetta al direttore il solo rimborso della spesa effettiva sostenuta per l'uso dei mezzi di cui abbia dovuto servirsi.

CAPO XII.

Sorveglianza.

Art. 44.

Il Comitato potrà assegnare ai Reali carabinieri, alle Regie guardie di finanza, agli agenti forestali ed alle guardie comunali compensi per la particolare sorveglianza che dovranno esercitare nell'interesse del parco.

Art. 45.

Le guardie private giurate incaricate della sorveglianza del parco saranno assunte dalla Commissione amministratrice fra le persone che abbiano le necessarie attitudini a norma de R. decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Le nomine avranno carattere provvisorio: il trattamento sarà fissato con l'atto di nomina e pagato a rate mensili posticipate.

Le guardie ricevono dall'Ente le armi e la divisa uniforme.

La indennità giornaliera di missione per località non comprese nel parco è di L. 24 al giorno, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Per i sopraluoghi nel territorio del parco nulla è dovuto, salvo eccezionali casi, in cui il direttore autorizzi l'uso di un mezzo di trasporto il cui costo sarà a carico dell'Ente.

CAPO XIII.

Gestione ed espropriazione dei boschi e terreni compresi nel parco.

Art. 46.

L'Ente, previa deliberazione della Commissione e d'accordo con i proprietari, potrà, per meglio assicurare il conseguimento delle finalità del parco, assumere la temporanea gestione dei boschi e terreni compresi nel perimetro del parco stesso.

Detta gestione sarà esercitata con le modalità e condizioni e per la durata pattuita nei contratti, che all'uopo verranno stipulati con i proprietari.

Art. 47.

Per il procedimento relativo alla espropriazione dei terreni saranno seguite, per quanto sia consentito dall'ordinamento del parco, formalità analoghe a quelle prescritte dalle norme contenute nel capo secondo, titolo secondo, del regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 188.

Per dette formalità il direttore del parco si intende sostituito allo ispettore forestale.

CAPO XIV.

Conciliazioni delle contravvenzioni.

Art. 48.

Gli agenti che hanno constatato una contravvenzione trasmetteranno il relativo verbale, entro due giorni, all'ufficio della Direzione del parco.

Il direttore del parco farà notificare all'interessato a mezzo del messo comunale il verbale di contravvenzione, entro otto giorni dal ricevimento, con l'invito a comparire per la conciliazione entro quindici giorni dalla data della notificazione.

Art. 49.

Il contravventore che intende conciliare si presenterà all'ufficio di Direzione del parco entro il termine stabilito dall'articolo precedente e verserà al direttore l'importo della somma che sarà stabilita per la conciliazione.

Il direttore del parco stenderà processo verbale nel quale si darà atto dell'avvenuta conciliazione, con la dichiarazione quando vi siano parti lese le quali non siansi conciliate per i danni, che l'avvenuta conciliazione non pregiudica i diritti e le azioni loro spettanti, da esperimentarsi se, dove e come di ragione.

CAPO XV.

Relazione annuale.

Art. 50.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il presidente della Commissione comunicherà al Ministero dell'economia nazionale una relazione scritta sulle condizioni del parco e sull'attività svolta dall'Ente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2126.
Modificazioni al regolamento per i facchini di dogana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 29 maggio 1864, n. 1797;

Visto il regolamento dei facchini doganali, approvato con R. decreto del 4 dicembre 1864, n. 2046, modificato con Reale decreto del 5 aprile 1877, n. 3794 (serie II) e con decreto Luogotenenziale del 12 giugno 1919, n. 1127;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 9 del regolamento approvato con R. decreto n. 2046 del 4 dicembre 1864 è modificato come appresso:

« I facchini di dogana, fra loro associati, giusta il disposto dell'articolo precedente, sono solidariamente responsabili dei danni e delle mancanze delle merci per le quali hanno la privativa del trasporto. Questa responsabilità comincia dal momento in cui le merci sono accettate per il trasporto in dogana, fino al momento in cui le stesse escono dalla medesima.

« Ai detti facchini è fatto obbligo di assicurare le merci, di cui sono solidariamente responsabili, contro l'incendio, gli altri casi fortuiti, i furti, le mancanze e le manomissioni.

« Pertanto i destinatari delle merci dovranno, al momento del pagamento delle mercedi pel servizio di facchinaggio e di cui all'articolo 22 del presente regolamento, corrispondere, a titolo di rimborso del premio di assicurazione, una quota ragguagliata al 10 per cento dell'importo delle mercedi stesse, la quale, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 20 centesimi ».

Art. 2.

Al testo dell'articolo 15 del R. decreto 4 dicembre 1864, n. 2046, modificato con R. decreto n. 3794 (serie II) del 5 aprile 1877 e con l'articolo unico del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1127, è sostituito il seguente:

« Spetta all'Intendenza di finanza, sentito il presidente della Camera di commercio ed il capo della Dogana, la nomina del console, il quale dovrà essere scelto fra i facchini doganali.

« Il console dura in carica un anno; potrà però essere riconfermato e potrà in qualsiasi tempo essere revocato con ordinanza motivata dell'intendente.

« I capi squadra saranno nominati dal capo della Dogana, scegliendoli fra i facchini doganali. Durano in carica un anno: potranno essere riconfermati e potranno in qualsiasi momento essere revocati con odinanza motivata del capo della Dogana ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 126. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 settembre 1923, n. 2130.

Norme per il personale ispettivo del Commissariato dell'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, che approva il regolamento per la emigrazione, modificato con Regi decreti 11 dicembre 1902, n. 540 e 14 marzo 1903, n. 130, ed il comma 26 dell'art. 69 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri degli interni e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro degli affari esteri è autorizzato a determinare con suo decreto emanato di concerto col Ministro della marina, le norme necessarie per regolare l'esercizio delle funzioni del R. commissario a bordo delle navi che trasportano emigranti, dei suoi aiuti ed assistenti e la installazione del rispettivo ufficio e delle cabine.

Il Ministro degli affari esteri stabilisce con suo decreto la divisa dei funzionari del Commissariato dell'emigrazione in servizio nei porti, nelle frontiere e sui piroscafi e i distintivi dei Regi commssari e degli altri impiegati ed agenti addetti ai servizi dell'emigrazione, e detta le attribuzioni di questi ultimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 130. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2137.

Soppressione della Commissione per l'equo trattamento al personale telefonico dipendente dall'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1405, che istituisce una Commissione per la determinazione del trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1920, n. 1799, che nomina i componenti della Commissione predetta;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione istituita con la legge 30 settembre 1920, n. 1405, per la determinazione del trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata, è soppressa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 137. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 settembre 1923, n. 2142.
Ripartizione della spesa per lo spostamento delle linee telegrafiche e telefoniche in dipendenza della elettrificazione di linee ferroviarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° febbraio 1922, n. 106;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento di L. 40,000,000 previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° febbraio 1922, n. 106, per l'esercizio 1923-1924 è ridotto a L. 10,000,000.

La differenza di L. 30,000,000 è rinviata all'esercizio 1925-1926, rimanendo fermo lo stanziamento stabilito per l'esercizio 1924-25.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 142. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1923, n. 2146.
Speciale indennità da corrispondersi agli ufficiali ed agli impiegati civili equiparati che prestano servizio permanente presso i comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 12 gennaio 1923, n. 31, col quale è stata istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto l'altro Nostro decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, col quale sono stati stabiliti i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli ufficiali ed agli impiegati civili equiparati che prestano servizio permanente presso i comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di cui al primo comma dell'art. 2 del citato Nostro decreto-legge 15 marzo 1923, numero 967, e che si trovano nelle condizioni di cui al successivo art. 4 dello stesso decreto, è corrisposta una speciale indennità nella misura mensile di cui appresso:

Capo manipolo	L.	150
Centurione	»	200
Seniore	»	250
Console	»	300
Console generale	»	350
Luogotenente generale	»	400
Comandante generale	»	450
Primo comandante generale	»	500

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed avrà effetto dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 146. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 2145.
Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per soccorsi ai danneggiati dal terremoto giapponese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, è istituito il capitolo n. 430-*bis* « Somma da versare alla Croce Rossa Italiana e da erogarsi a beneficio dei danneggiati dal terremoto giapponese » con lo stanziamento di L. 1,000,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 145. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2152.
Ruolo dei segretari e vice segretari di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, col quale vennero istituiti i posti di segretario e di vice segretario nell'Amministrazione della pubblica sicurezza e stabilite le rispettive norme di carriera;

Veduto il R. decreto 2 maggio 1920, n. 573;
Veduto il R. decreto 30 settempre 1922, n. 1290;
Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei segretari e vice segretari di pubblica sicurezza stabilito dalle tabelle annesse al R. decreto 2 maggio 1920, n. 573, è rispettivamente ridotto a 500 e a 750.

Art. 2.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a procedere, entro il limite dei posti che, non ostante le suaccennate riduzioni, risulteranno disponibili, alla nomina di segretari di pubblica sicurezza in base alle norme di cui all'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 3.

Il Ministro dell'interno è parimenti autorizzato a procedere, entro il limite dei posti che, non ostante le suaccennate riduzioni, e dopo effettuati i passaggi a categoria superiore previsti dagli articoli 47, 48 e 49 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, risulteranno disponibili alla nomina di vice segretari di pubblica sicurezza in base alle norme di cui al successivo art. 53 del suddetto R. decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 152. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. **2158.**
Proroga della facoltà di emissione dei biglietti di banca e del loro corso legale e provvedimenti riguardanti gli istituti di emissione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di banca;
Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga, fino al 31 dicembre 1923, la facoltà concessa alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia, di emettere biglietti di banca ed altri titoli equipollenti;
Veduto il decreto-legge 2 gennaio 1923, n. 5, che proroga fino al 31 dicembre 1925 la facoltà di emissione dei biglietti di banca e del loro corso legale, e reca norme relative alla tassa su la circolazione dei biglietti medesimi;
Veduto il decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1651, concernente l'accantonamento di una parte della tassa straordinaria sulla circolazione bancaria;
Veduto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 700, modificato dal decreto-legge 10 giugno 1921, n. 738, che stabilisce norme pel funzionamento del « Consorzio per sovvenzioni su valori industriali »;
Veduto il decreto-legge 4 marzo 1922, n. 233, che istituisce preso il detto Consorzio una « Sezione speciale autonoma »;
Veduto il decreto-legge 22 marzo 1923, n. 73, che si riferisce alle operazioni della detta « Sezione speciale autonoma »;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di emettere biglietti di banca o altri titoli equivalenti, pagabili al portatore e a vista, concessa alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia e che, ai termini del R. decreto-legge 2 gennaio 1923, n. 5, scade il 31 dicembre 1925, è prorogato sino al 31 dicembre 1930.

Parimenti il corso legale dei biglietti di banca emessi dai predetti istituti che, in forza dello stesso R. decreto-legge, scade il 31 dicembre 1925, è prorogato sino al 31 dicembre 1930.

Art. 2.

Fermi restando i termini assegnati dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 marzo 1922, n. 233, alla durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, per la Sezione speciale autonoma del detto Consorzio, instituita in virtù dell'articolo 2 del citato R. decreto-legge, i termini stessi sono prorogati al 31 dicembre 1930 rispetto alla facoltà di fare operazioni, e al 31 dicembre 1932 per quanto riguarda la liquidazione relativa.

Art. 3.

Gli utili netti ricavati dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia per le operazioni rispettivamente effettuate con la detta Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, sono attribuiti alla Sezione autonoma stessa, e costituiscono, coi frutti relativi, una riserva speciale destinata a fronteggiare le eventuali perdite.

Art. 4.

Gli istituti di emissione, fino al 1930, non potranno anno per anno attribuirsi sugli utili netti effettivamente conseguiti e risultanti dai rispettivi bilanci normali una somma eccedente i limiti seguenti:

a) per il Banco di Napoli e per il Banco di Sicilia una somma corrispondente al cinque per cento dell'ammontare complessivo attuale del capitale e della massa di rispetto ordinaria;

b) per la Banca d'Italia la somma occorrente per versare allo Stato partecipante e distribuire agli azionisti un utile in nessun caso superiore a quanto fu loro rispettivamente attribuito nel bilancio approvato per l'esercizio 1922.

Ogni altro utile netto degli istituti di emissione sarà versato al fondo di riserva di che all'articolo precedente.

Art. 5.

L'accantonamento dei tre quarti della tassa straordinaria sulla circolazione dei biglietti, previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 2 gennaio 1923, n. 5, viene continuato sino al 31 dicembre 1930.

I fondi già accantonati e che si accantoneranno in sino a quella data saranno devoluti a beneficio dell'Erario, in quanto non debbano servire a coprire perdite inerenti alle operazioni della Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, istituita col citato decreto-legge 4 marzo 1922, n. 233.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 158. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. 2075.
Autorizzazione alla Associazione zoofila lombarda di accettare il legato del signor Ettore Villa.

N. 2075. R. decreto 27 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione zoofila lombarda viene autorizzata ad accettare il legato di L. 2000, disposto a suo favore dal signor Ettore Villa.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2079.
Modificazioni allo statuto del Liceo musicale Rossini, di Pesaro.

N. 2079. R. decreto 10 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modificazioni allo statuto del Liceo musicale Rossini di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 3 settembre 1923, n. 2086.
Soppressione del Regio consolato di Villacco ed istituzione di un Regio consolato a Klagenfurt, con giurisdizione in Carinzia.

N. 2086. Regio decreto 2 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* degli affari esteri il R. consolato di seconda categoria in Villacco viene soppresso, ed istituito un R. consolato di seconda categoria a Klagenfurt con giurisdizione sulla Carinzia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1923.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 agosto 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Canale d'Isonzo (Udine).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Canale d'Isonzo, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Udine, in seguito alla presentazione di numerosi reclami, ha posto in luce gravi irregolarità nell'amministrazione del comune di Canale d'Isonzo.

Esisteva grave disordine negli uffici e nella contabilità comunale; gli amministratori avevano assunto lavori per conto del Comune riscuotendo retribuzioni; pubblici lavori erano stati eseguiti senza la preventiva compilazione degli occorrenti progetti tecnici e le opere compiute erano state pagate senza collaudo e senza cautele. Impiegati straordinari erano stati assunti senza deliberazione del Consiglio e nella erogazione delle spese non erano state osservate le norme di legge. Era stata posta nel nulla l'azione del Consiglio provvedendosi, in genere, su tutti gli affari, dietro disposizioni personali del sindaco, anche quando l'intervento consigliare era specificatamente richiesto dalla legge.

L'Amministrazione, d'altra parte, aveva assunto in varie occasioni atteggiamenti antinazionali, che hanno reso oltremodo precaria ed insostenibile la situazione nei riguardi dell'ordine pubblico.

Ha suscitato, infatti, gravissima indignazione il contegno del sindaco, il quale, recentemente, dopo aver omesso di riscuotere le multe inflitte dall'autorità di P. S. a carico di alcune reclute, che emisero grida antipatriottiche durante la visita della Commissione mobile di leva, accordava alle stesse illegali indenizzi in denaro, ed assicurava contemporaneamente l'autorità di P. S. dell'avvenuta riscossione delle multe, ciò che non risponde al vero.

Per tale falsa attestazione, il sindaco è stato denunziato all'autorità giudiziaria; ma in vista delle ripercussioni, che gli incidenti hanno avuto, e delle particolari circostanze d'ambiente, si rende indispensabile una più grave sanzione per dare adeguata soddisfazione al giusto risentimento popolare, prima che questo possa trascendere a deplorevoli disordini e ad inconsulte reazioni.

Mi onoro, pertanto, sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che per prevalenti ragioni di ordine pubblico, provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli art. 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Canale d'Isonzo, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Peternel, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 39, dal 24 al 30 settembre 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Aquila	Sulmona	1	—	1	—
Bari	Altamura	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Brescia	Chiari	—	1	—	2
Cagliari	Cagliari	—	1	—	1
Caltanissetta	Terranuova	—	1	—	1
Campobasso	Larino	4	—	5	—
Cuneo	Alba	—	2	—	2
Firenze	S. Miniato	—	1	—	1
Foggia	Foggia	—	2	—	2
Id.	Bovino	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	2	—	4	—
Modena	Modena	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	2
Pavia	Mortara	—	3	—	3
Pola	Volosca	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	2	—	5	—
Id.	Matera	1	1	1	1
Id.	Potenza	1	—	1	—
Roma	Frosinone	4	—	4	—
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Salerno (a)	Campagna	—	1	—	3
Id.	Sala Consilina	—	1	—	1
Sassari	Nuoro	—	1	—	1
Siracusa	Siracusa	—	1	—	1
Trapani	Trapani	—	1	—	1
Id.	Mazzara	—	1	—	1
Trieste	Trieste	1	—	1	—
Venezia	Chioggia	—	1	—	1
Zara	Zara	—	1	—	1
		19	26	25	29
Carbonchio sintomatico.					
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Modena	Mirandola	1	—	1	—
Id.	Modena	1	—	1	2
Torino	Torino	—	1	—	1
		2	4	2	6
Afta epizootica.					
Alessandria	Casale	—	1	—	1
Id.	Novi	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	4	1	6	7
Bari	Altamura	1	—	4	—
Bergamo	Bergamo	5	3	5	3
Id.	Clusone	—	1	—	1
Id.	Treviglio	6	2	6	4
Bologna	Bologna	10	—	18	1
Brescia	Brescia	13	5	49	15
Id.	Breno	2	—	5	—
Id.	Chiari	11	—	20	2
Id.	Salò	2	—	20	—
Id.	Verolanuova	8	1	18	3
Como	Como	9	1	63	4
Id.	Lecco	5	—	9	—
Id.	Varese	3	—	5	—
Cremona	Casalmaggiore	2	—	6	—
Id.	Cremona	7	6	16	8
Id.	Crema	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	1	—	1	—
Id.	Mondovì	1	—	2	—
Id.	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara	Cento	—	1	—	1
Id.	Ferrara	4	—	30	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Id.	Pistoia	—	1	—	3
Id.	S. Miniato	1	—	1	—
Forlì	Cesena	—	2	—	2
Id.	Rimini	1	—	1	—
Genova	Savona	—	1	—	4
Mantova	Mantova	2	5	7	7
Massa Carrara	Massa	—	1	—	1
Milano	Gallarate	1	—	1	1
Id.	Lodi	1	3	1	3
Id.	Milano	—	2	—	2
Modena	Mirandola	8	—	15	2
Id.	Modena	3	—	10	—
Novara	Novara	3	—	4	3
Padova	Padova	2	1	2	1
Parma	Borgo S. Donnino	4	1	6	7
Id.	Parma	4	1	5	5
Pavia	Pavia	1	5	1	5
Id.	Voghera	1	1	1	1
Perugia	Perugia	1	—	1	—
Id.	Foligno	1	—	1	—
Id.	Terni	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Urbino	4	1	6	1
Piacenza	Piacenza	5	—	6	—
Porto Maurizio	S. Remo	—	1	—	1
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	2	—	2	1
Id.	Reggio Emilia	6	5	27	18
Roma	Rieti	7	—	7	—
Id.	Roma	3	—	3	—
Rovigo	Rovigo	2	—	5	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Torino	Ivrea	1	—	1	—
Id.	Torino	3	—	3	—
Trento	Bolzano	3	1	5	1
Id.	Cavalese	1	1	1	3
Id.	Merano	—	1	—	1
Id.	Riva	—	1	—	1
Id.	Tione	1	1	2	1
Venezia	Chioggia	—	1	—	1
Id.	Venezia	—	2	—	2
Verona	Verona	4	—	4	—
Vicenza	Vicenza	3	2	4	2
		176	67	419	135

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	1	1	1	8
Arezzo	Arezzo	2	—	13	—
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	5
Id.	Fermo	—	2	—	13
Belluno	Belluno	2	—	7	—
Id.	Feltre	1	—	1	1
Bologna	Bologna	1	—	2	—
Id.	Imola	2	—	6	—
Brescia	Verolanuova	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	2	2
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Macerata	Camerino	2	1	2	7
Id.	Macerata	4	—	19	—
Modena	Modena	1	—	4	—
Napoli	Castellammare	1	—	1	1
Parma	Borgo S. Donnino	1	—	1	—
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Perugia	Perugia	1	—	2	—
Pola	Capodistria	—	1	—	2
Id.	Parenzo	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Siena	Siena	3	—	3	1
Trento	Bolzano	—	7	—	11
Id.	Bressanone	—	1	—	2
Id.	Cavalese	—	3	—	4
Id.	Cles	—	2	—	2
Id.	Merano	—	2	—	2
Venezia	Chioggia	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	1		1	
		27	26	68	66
Morva					
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Ravenna (*b*)	Faenza	2	—	2	—
		3	—	3	—
Farcino criptococcico.					
Bari	Bari	2	—	2	—
Caltanissetta	Terranuova	—	1	—	3
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Napoli	Casoria	1	—	2	—
Id.	Castellammare	3	—	5	—
Id.	Napoli	2	—	5	—
Palermo	Palermo	2	—	4	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	3	—	3	—
		16	1	24	3
Rabbia.					
Ancona	Ancona	2	—	2	4
Aquila	Cittaducale	—	1	—	1
Bari (*b*)	Bari	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	3	—	3
Como (*b*)	Como	—	3	—	5
Id.	Varese	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Rabbia.*					
Firenze	Pistoia	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Id.	Sciacca	1	—	1	—
Grosseto (*b*)	Grosseto	—	1	—	1
Macerata	Macerata	3	—	15	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Napoli	Castellammare	—	1	—	1
Id.	Napoli	1	—	2	3
Novara (*b*)	Novara	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	2	—	2
Ravenna	Ravenna	1	1	2	7
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
Trieste	Trieste	1	—	1	—
Verona	Verona	—	2	—	2
		12	25	31	41
Rogna					
Aquila	Aquila	2	—	2	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Id.	P. Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	2	—
Foggia	S. Severo	—	1	—	1
Id.	Bovino	1	—	1	—
Massa Carara	Castelnuovo G.	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	3	—
Roma	Viterbo	1	—	1	—
		9	2	12	2
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Aquila	Avezzano	2	—	3	—
Id.	Cittaducale	2	—	2	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	3	—	3	—
Id.	Viterbo	2	—	2	—
		11	—	12	—
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	5	1	5	1
Id.	Avezzano	7	—	8	1
Id.	Sulmona	2	1	2	1
Bari	Altamura	2	—	4	—
Id.	Barletta	2	—	5	—
Campobasso	Isernia	3	—	4	—
Id.	Larino	1	—	1	—
Chieti	Lanciano	1	—	1	—
Id.	Vasto	1	—	1	—
Foggia	Foggia	1	1	2	4
Id.	Bovino	1	—	2	—
Potenza	Matera	1	1	1	1
Id.	Melfi	2	—	2	—
Roma	Frosinone	2	—	2	—
Id.	Rieti	—	1	—	1
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	2	1	2	1
		34	6	43	10

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Colera dei polli.					
Arezzo	Arezzo	—	1	—	2
Ferrara	Ferrara	3	—	6	10
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Pesaro Urbino	Urbino	—	1	—	2
Ravenna	Faenza	—	1	—	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		3	6	6	10
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	4	—	10	—
Aborto epizootico.					
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Influenza del cavallo.					
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Siracusa	Siracusa	1	—	1	—
		2	—	2	—
Setticemia emorragica dei bovini.					
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Ravenna	Faenza	—	1	—	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	3
		—	3	—	6

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	24	45	54
Carbonchio sintomatico	5	6	8
Afta epizootica	35	243	554
Malattie infettive dei suini	21	53	134
Morva	2	3	3
Farcino criptococcico	8	17	27
Rabbia	22	37	72
Rogna	8	11	14
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	3	11	12
Vaiuolo ovino	7	40	53
Colera dei polli	7	9	25
Morbo coitale maligno	1	4	10
Aborto epizootico	1	1	1
Influenza del cavallo	2	2	2
Setticemia emorragica dei bovini	3	3	6

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

3ª *Pubblicazione* (1).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1912, n. 268, ed il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440 portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;
Visto il decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322;
Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Delibera:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di studi commerciali di Genova è aperto il concorso per incaricato di lingua spagnola.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano:

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari. Sarà consentita la presentazione di un minore numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio; sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato, i certificati penale e di buona condotta di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto per i concorrenti che non appartengono all'insegnamento ed all'amministrazione governativa.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di 4 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni, o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano compiuta la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano o invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Art. 4.

Lo stipendio iniziale è di L. 6000 (oltre la indennità caro-viveri) che potrà raggiungere un massimo di lire 10,000 mediante aumenti quinquennali di lire 1000 ciascuno.

Il vincitore del concorso non è soggetto alle incompatibilità di ufficio contemplate dall'art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 268.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 10 giugno 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

(1) La prima pubblicazione venne effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 14 luglio 1923.

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.